Tecnico e patrimoniale Direttore Alberico Casati

Prot. n. 41018 del 31.07.2018

Oggetto: Risposta ai quesiti pervenuti

Quesito n. 2

"cortesemente ho necessità di formulare le seguenti domande:

- 1) importo complessivo dei lavori relativi ai progetti oggetto di verifica?;
- 2) quantificazione della tempistica di svolgimento dell'incarico di verifica (sia progetto definitivo che esecutivo);
- 3) conferma che non è necessario attivare la garanzia provvisoria;".

Risposta

- 1) Come indicato all'art. 2 del disciplinare di gara, il servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva è attualmente in fase di svolgimento, pertanto all'attualità si può considerare come importo dei lavori quello stimato dal progetto di fattibilità tecnico ed economica, pari a € 3.960.052,62, così come riportato all'art. 1 dell'elaborato "Determinazione del corrispettivo a base di gara" allegato al disciplinare di gara della presente procedura;
- 2) Come riportato all'art. 3 dell'elaborato "Schema di contratto" allegato al disciplinare di gara della presente procedura, il servizio di verifica si svolgerà in funzione dello sviluppo temporale delle attività progettuali.
- 3) Come evidenziato nella <u>nota "Risposta ai quesiti" prot. n. 39056 del 19.07.2018</u> inserita nella sezione "Documentazione di gara" della procedura telematica, la garanzia provvisoria è stata inserita per mero errore di scrittura, pertanto tutti i soggetti concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura non sono tenuti a presentare la garanzia provvisoria. Pertanto all'interno della piattaforma Sintel i soggetti concorrenti dovranno inserire un foglio bianco firmato digitalmente, in modo da ovviare alle disposizioni previste dal campo "Garanzia provvisoria" presente nella piattaforma telematica.

Quesito n. 3

"con riferimento alla PROCEDURA APERTA in oggetto si richiede se si debba considerare quale refuso la richiesta di garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.lgs. 50/2016 in ragione di quanto disposto dall'art. 93, comma 10 del medesimo decreto e dalle Linee Guida ANAC nr.1 punto 4.1, posto che l'attività oggetto dell'affidamento rientra nel novero dei servizi di supporto al RUP, come dimostrato altresì dalla definizione del servizio resa nella tabella per la determinazione del calcolo del corrispettivo ex DM 17 giugno 2016. Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente, si chiede la rettifica del Disciplinare di gara nella parte in cui dispone l'obbligo di esibizione, a pena di esclusione, della citata garanzia e del correlato impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva."

Risposta:

Come evidenziato nella <u>nota "Risposta ai quesiti" prot. n. 39056 del 19.07.2018</u> inserita nella sezione "Documentazione di gara" della procedura telematica, la garanzia provvisoria, di cui al punto 8 del capitolo "Busta amministrativa – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", meglio specificata all'art. 13 del disciplinare di gara è stata inserita per mero errore di scrittura, pertanto **tutti i soggetti concorrenti che**



Tecnico e patrimoniale Direttore Alberico Casati

intendono partecipare alla presente procedura non sono tenuti a presentare la garanzia provvisoria. Pertanto all'interno della piattaforma Sintel i soggetti concorrenti dovranno inserire un foglio bianco firmato digitalmente, in modo da ovviare alle disposizioni previste dal campo "Garanzia provvisoria" presente nella piattaforma telematica.

Quesito n. 4

"I disciplinare di gara all'art. 4 indica i requisiti per la partecipazione alla gara indicando una richiesta di fatturato globale relativo a servizi di verifica, e dello svolgimento di servizi di verifica degli ultimi dieci anni. Il disciplinare evidenzia che sia il fatturato che i servizi debbano riferirsi ad incarichi specifici per servizi di verifica. Tale restrizione si pone in contrasto con le linee guida ANAC recentemente riformate. Le disposizioni ANAC prevedono che le stazioni appaltanti richiedano:

a. fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori, realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, per un importo da determinare in una misura non superiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica. Può anche essere valutata, in alternativa al fatturato, la richiesta di un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera, così come ammesso per i servizi di progettazione;

b. avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17 giugno 2016.

La restrizione ai soli servizi di verifica restringe il campo dei partecipanti e non favorisce la partecipazione anche di soggetti che, pur in possesso di esperienze di progettazioni e/o direzione lavori analoghi o superiori a quelle richieste dal bando, verrebbero di conseguenza esclusi. [....]. Sulla scorta di tali osservazioni si chiede a questa S.A. di voler rettificare il punto in questione, integrando la dicitura che preveda la possibilità di partecipare anche mediante la dimostrazione di avvenuto svolgimento di servizi di verifica, progettazione e/o direzione lavori."

Risposta:

All'art. 4 del disciplinare di gara "Requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa", per mero errore di scrittura sono state riportate, come riferimento al fatturato globale e all'avvenuto svolgimento di due appalti, le diciture "per servizi di verifica" e "appalti di verifica di progetti". Si riporta di seguito la dicitura corretta dell'art. 4 del disciplinare di gara "Requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa":

a. il fatturato globale **per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori** realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., per un importo pari almeno al doppio dell'importo a base di gara (€ 165.492,84) al netto di Iva e oneri previdenziali;

Tecnico e patrimoniale Direttore Alberico Casati

b. l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto da affidare e di natura analoga allo stesso, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie:

Categorie	ID	L.143/49 Classi e	Importo a base	Importo minimo
d'opera	Opere	Categorie	di gara	richiesto
Edilizia	E.20	I/c	€ 2.299.904,49	€ 1.149.952,24
Strutture	S.03	I/g	€ 122.914,19	€ 61.457,09
Impianti	IA.01	III/a	€ 100.510,69	€ 50.255,34
Impianti	IA.02	III/b	€ 819.000,00	€ 409.500,00
Impianti	IA.03	III/c	€ 617.723,25	€ 308.861,62

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UOS Edile e sviluppo strutture

Arch. Alessandro Frigeni

